Fondo di garanzia per le PMI

(Legge 662/1996, art. 2 comma 100, lett. a)

RICHIESTE DI GARANZIA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE AI SENSI DELLE MISURE PREVISTE DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LIQUIDITÀ COME CONVERTITO DALLA LEGGE 5 GIUGNO 2020 N.40

GUIDA OPERATIVA

In attesa di successive implementazioni/modifiche alla procedura, si riportano le seguenti istruzioni operative per l'inserimento delle richieste di garanzia del Fondo, diverse da quelle presentate ai sensi della lettera m), a seguito delle modifiche introdotte alle misure previste dall'articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n.40.

A tali richieste si applicherà:

- innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Quanto sopra è limitato alle operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti:
 - a. la finalità dell'operazione finanziaria è liquidità o investimento;
 - b. la durata dell'operazione finanziaria non è superiore a 72 mesi;
 - c. l'importo dell'operazione finanziaria, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, **non può essere superiore a**:
 - i. **il doppio della spesa salariale annua** del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività, ovvero
 - ii. il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019, ovvero
 - iii. il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019, per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali appartenenti ai settori Edilizia e Immobiliare così come definiti di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e) delle vigenti D.O. del Fondo, ovvero

I limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiari, mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario (contenuta nell'Allegato 4), che:

- l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- II. i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un'adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell'epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020;

- 2. ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), comma 1 dell'articolo 13 del DL Liquidità per tutte le richieste di garanzia al Fondo che <u>non possono essere presentate ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo</u>, la possibilità di:
 - I. cumulare la garanzia del Fondo e la garanzia concessa da Confidi o altro fondo di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
 - II. concedere riassicurazione e controgaranzia in misura pari all'80%, sulle garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento.
- 3. fermo restando il rispetto dei limiti previsti alle lettere b) e c.l)/c.ll) del precedente punto 1, quanto disposto dalla lettera n), comma 1 dell'articolo 13 del DL Liquidità; in particolare:
 - si potrà cumulare la garanzia del Fondo e la garanzia concessa da Confidi o altro fondo di garanzia, a valere su risorse proprie, ai sensi della lettera n), comma 1, art.13 del DL Liquidità, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
 - II. si potrà concedere riassicurazione e controgaranzia in misura pari al 90%, sulle garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento;
 - III. si potrà richiedere la garanzia del Fondo soltanto sulla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse.
- 4. La possibilità di richiedere l'intervento del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo è prevista anche per tutte le operazione finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento (su stessa banca o banca diversa) dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale (sia già garantiti che non garantiti), con coperture pari all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, purché l'operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1, e presenti:
 - **credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25** % dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento;
 - una riduzione del tasso di interesse applicato, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. Tale riduzione dovrà essere comunicata al gestore del Fondo.

Si specifica, inoltre, che:

- I. con riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti non già garantiti dal Fondo ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario, i requisiti del credito aggiuntivo in misura non inferiore al 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento e della riduzione del tasso di interesse devono essere rispettati ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo qualora la richiesta sia presentata a partire dalla data comunicata dal Gestore nella Circolare 13/2020 e l'operazione sia deliberata dal soggetto finanziatore non prima della medesima data;
- II. con riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle altre operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti, i requisiti del credito

aggiuntivo in misura non inferiore al 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento e della riduzione del tasso di interesse devono essere rispettati ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo qualora la richiesta sia presentata a partire dalla data comunicata dal Gestore nella Circolare 13/2020 e l'operazione sia deliberata dal soggetto finanziatore non prima della medesima data.

Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i predetti requisiti previsti dal Punto 3.2 del Quadro temporaneo, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

SEZIONE "TIPO GARANZIA"

1. Selezionare il tipo di garanzia: Garanzia diretta o Controgaranzia/Riassicurazione



2. Selezionare nella scheda "Tipo operazione" la procedura desiderata



- 3. Selezionare nella scheda "tipo process" la procedura di accesso alla garanzia che si desidera.
 - N.B. Si rammenta che, per le "OPERAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DEL DL LIQUIDITA' 08/04/2020 ART.13 LETTERA M)" la procedura da seguire è differente e le istruzioni sono reperibili nella sezione "Guide e manuali" sul sito www.fondidigaranzia.it



SEZIONE "DATI RICHIEDENTE"

4. NELLA SEZIONE "DATI RICHIEDENTE" NULLA E' CAMBIATO RISPETTO ALLA MODALITA' DI COMPILAZIONE ORDINARIA

SEZIONE "DATI BENEFICIARIO"

- 1. Nella sezione "Dati Beneficiario", rispetto alla modalità di compilazione ordinaria, è stata modificata solo la scheda Dimensione impresa. In tale scheda sarà necessario inserire i dati dichiarati dal soggetto beneficiario finale nella scheda 5 punto 3 dell'Allegato 4. Per compilare i campi "totale attivo" e "fatturato" sarà necessario moltiplicare x1000 gli importi indicati in migliaia di euro dall'impresa nel predetto punto.

 Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale sia una persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni, i campi dovranno essere compilati come di seguito rappresentato:
 - inserire flag **NO** al primo quesito (associata o collegata);
 - Inserire il valore 0 nei campi relativi al numero dipendenti, fatturato e totale attivo
 - inserire come dimensione "MICRO"

Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale sia una impresa MID CAP, i campi dovranno essere compilati come di seguito rappresentato:

- inserire flag SI al primo quesito (associata o collegata);
- Inserire il valore **0** nei campi relativi al **fatturato e totale attivo**. Il campo relativo al **numero dipendenti** dovrà essere compilato con quanto dichiarato dall'impresa al punto 1 della scheda 5 dell'Allegato 4
- inserire come dimensione "MID CAP"



SEZIONE "OPERAZIONE"

2. Nella scheda "Tipologia di Operazione", nella parte dedicata alla tipologia Aiuti di Stato, occorre selezionare il regime d'aiuto che si intende utilizzare.




- 3. Nella scheda "Caratteristiche dell'operazione", dovranno essere inserite le informazioni relative all'operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia. Rammentiamo che, per poter accedere alle misure previste dal Punto 3.2 del Quadro Temporaneo:
 - l'importo del finanziamento non dovrà essere superiore ai limiti previsti alla lettera c) del punto 1 del presente documento;
 - la durata complessiva del finanziamento non dovrà essere superiore a 72 mesi.

Come previsto dal DL Liquidità, è possibile presentare richiesta anche per operazioni, sia in garanzia diretta che in riassicurazione/controgaranzia, già perfezionate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.



- 4. Nella scheda "Finalità del'operazione", è possibile selezionare tutte le finalità presenti.
 - N.B. Si rammenta che per poter beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del punto 3.2 del Quadro temporane, le operazioni di rinegoziazione o consolidamento, oltre ai limiti di importo e durata, devono rispettare anche la condizione di un 25% di credito aggiuntivo rispetto all'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento e l'applicazione di uno sconto sul tasso di interesse applicato.



5. Nella scheda "Dettagli dell'operazione" non è stata apportata nessuna modifica rispetto al funzionamento ordinario.

N.B. Si segnala che:

- per le richieste di garanzia diretta o riassicurazione/controgaranzia di cui al punto 2.1 e 3.1 del presente documento, occorre:
 - selezionare "SI" nel campo "L'operazione è/sarà assistita da altre garanzie";
 - selezionare "GARANZIA PERSONALE" nel campo "Specificare la tipologia di garanzia";
 - selezionare "Altra garanzia";.
 - nel "Campo descrittivo" inserire:
 - a. per le richieste ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo "Richiesta di garanzia ai sensi della lettera n), comma 1, art.13 del DL Liquidità";
 - b. per le richieste non ammissibili al Punto 3.2 del Quadro Temporaneo "Richiesta di garanzia ai sensi della lettera d), comma 1, art.13 del DL Liquidità"
 - nel campo "Valore Garanzia" inserire il valore dell'importo garantito dal confidi o altro soggetto garante.



- Per le richieste di riassicurazione/controgaranzia di cui al punto 2.II e 3.II del presente documento, occorre inserire nel campo "Informazioni aggiuntive sull'operazione":
 - a. <u>per le richieste ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo</u> "Richiesta di garanzia ai sensi della lettera n), comma 1, art.13 del DL Liquidità Importo garantito dal Confidi pari al 100% dell'operazione";
 - b. <u>per le richieste non ammissibili al Punto 3.2 del Quadro Temporaneo</u> "Richiesta di garanzia ai sensi della lettera d), comma 1, art.13 del DL Liquidità Importo garantito dal Confidi pari al 100% dell'operazione".



Per le richieste di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di finanziamenti non già garantiti o, in generale, per tutte le richieste di rinegoziazione/consolidamento che vogliono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo, occorre inserire nel campo "Informazioni aggiuntive sull'operazione" lo sconto applicato, intendendo lo stesso come la riduzione rispetto al tasso di interesse sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento (tasso medio in caso di più finanziamenti), dal soggetto richiedente.



- 6. Nella scheda "Sezione 3.2", la quale sarà visibile esclusivamente se la garanzia viene richiesta ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo, sono riportate tutte le informazioni necessarie per l'accesso al predetto Quadro Temporaneo.
 - N.B. Si rammenta che, per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali appartenenti ai settori Edilizia e Immobiliare così come definiti di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e) delle vigenti D.O. del Fondo, qualora si utilizzasse il parametro del 25% del fatturato registrato nell'esercizio contabile 2019, occorrerà:
 - Indicare nel campo del "fatturato totale" il valore dato dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
 - Inserire nel campo "Informazioni aggiuntive sull'operazione" della sezione "Dettagli dell'operazione", che "L'operazione fa riferimento a impresa caratterizzata da cicli produttivi ultrannuali appartenenti ai settori Edilizia e Immobiliare così come definiti di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e) delle vigenti D.O. del Fondo"



		odell'operazione finanziaris per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Condo, sommato a l'importo totale delle eventuali altre operazioni finanziarie già garantire al sensi degli Auri sorto forma di garanz. 2), sie superiore ai limiti di importo di cui alla precedente lettera a), che, così come dichierato dal soggetto beneficiario finale nell'Allegato 4:
	successivi 1	finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno del soggesto beneficiano finale per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento n è mesi, nel caso di PMII e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipercer la muni superiore a 495; porto di cui alla precedente lettera a) non costituiscono un'adeguata misura del fabbisogno di uduidità del soggesto beneficiario finale nei prossimi mesi in quanto:
ı	Ω	il suggetto beneficiario finale e' stato costituito o no i ha iniziato dattivital da più di tre anni
	0	di soggetto beneficiario finale el una "Stant-up innovativa" ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto tegge ni 179/2012, ico itta nella sezione speciale del Registro delle ingrese di cui all'art. 25, comma 8, del modesimodecceto legge ni 179/2012, che non ha ancora sivilato, alla data del 31/12/2019, la commercializzazione del produtti e/d seredzi
ı	O	ii, soggetto beneficiario finale ha dovuto sostenere meggiori costi a causa de,l'epidemia di COVID-19
ı	O	il: soggetto beneficierio finale ha registreto minori ricavi in conseguenza della minore domanda da parte deiconsumatori dovuta all'epidemia di COMD-19
	0	i) fabbisogno di liquidite del sogsetto beneficiario finale ai connesso alla ripertenza della propria attiviti aseguito della sospensione della attiviti di produzione industriale e commerciale plabifica del DPCM del Zeneruo 2020
	(7)	fi fabblicogno di liquiditali del soggetto beneficiario finale el connesso ad un progetto di sviluopo della propriaattivitali evo al rafforzamento della propria capacitali produttiva

SEZIONE "INVESTIMENTI"

7. NELLA SEZIONE "INVESTIMENTI" NULLA E' CAMBIATO RISPETTO ALLA MODALITA' DI COMPILAZIONE ORDINARIA. <u>SI RAMMENTA CHE TALE SEZIONE</u> COMPARIRA' ESCLUSIVAMENTE SE L'OPERAZIONE E' A FRONTE DI INVESTIMENTO

SEZIONE "CONDIZIONI"

8. NELLA SEZIONE "CONDIZIONI" NULLA E' CAMBIATO RISPETTO ALLA MODALITA' DI COMPILAZIONE ORDINARIA.

SEZIONE "TRASPARENZA"

9. NELLA SEZIONE "TRASPARENZA" NULLA E' CAMBIATO RISPETTO ALLA MODALITA' DI COMPILAZIONE ORDINARIA.

SEZIONE "RATING"

10. NELLA SEZIONE "RATING" NULLA E' CAMBIATO RISPETTO ALLA MODALITA' DI COMPILAZIONE ORDINARIA. <u>TALE SEZIONE COMPARIRA' ESCLUSIVAMENTE</u>
PER LE OPERAZIONI PRESENTATE CON LA PROCEDURA MODELLO DI RATING. SI RAMMENTA CHE, NON È PREVISTA ALCUNA VALUTAZIONE DEL SOGGETTO

BENEFICIARIO FINALE E SARA' NECESSARIO INSERIRE I SOLI DATI ECONOMICI – FINANZIARI, QUALORA NON SARA' POSSIBILE ACQUISIRLI AUTOMATICAMENTE.

SEZIONE "DE MINIMIS"

11. Nella scheda "Aiuti de minimis ottenuti", se la garanzia è stata richiesta ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo dovrà essere sempre selezionato "non ha" nella dichiarazione presente in testata di pagina.



SEZIONE "CONCLUSIONE"

Cliccando su "presenta domanda" si procede ad inviare la richiesta di garanzia.

